

Milano, 26 luglio 2022

- Ai Presidenti delle Fism Provinciali della Lombardia
- Ai Consiglieri della Fism regionale della Lombardia
- Alle Scuole dell'Infanzia paritarie Fism della Lombardia
per il tramite delle Segreterie Provinciali

OGGETTO: **SINTESI DELLE NORME CHE DEFINISCONO I TITOLI DI ACCESSO AI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI CHE OPERANO NEL SISTEMA INTEGRATO 0-6:**

1. EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.
 2. COORDINATORE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.
 3. INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA.
 4. COORDINATORE DI SCUOLA DELL'INFANZIA.
-

1) TITOLI DI STUDIO PER IL RUOLO DI EDUCATORE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

I titoli per l'accesso al ruolo di educatore sono regolati sia dalla legge statale che dalla normativa regionale.

- **Normativa statale:** riferimento **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;**

- **Normativa regionale:** riferimento delibera Giunta Regionale della Lombardia n. XI/6443 del 31 maggio 2022.

Alla luce di quanto indicato, a decorrere dall'anno 2022-2023 sono riconosciuti validi per l'accesso al ruolo il personale socioeducativo operante nei servizi educativi per l'infanzia (Asili Nido – Micronidi – Centri Prima Infanzia – Sezioni Primavera) i seguenti titoli di studio:

A) Titoli conseguiti prima dell'attivazione del DM 378/2018 da parte delle università:

- Laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni);
- Laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione.

B) Titoli conseguiti dopo l'attivazione del DM 378/2018 da parte delle università:

- Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

C) Titoli di studio ammessi nella Regione Lombardia se conseguiti entro l'anno scolastico 2021/2022:

i titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento italiano, indicati dalla normativa regionale possono continuare ad essere riconosciuti validi, ai fini dell'esercizio del ruolo di OPERATORE SOCIOEDUCATIVO NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA all'interno dei nidi (con bambini di 3-36 mesi), delle sezioni primavera (24-36 mesi), dei servizi integrativi (spazi gioco 12-36 mesi, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare 3-36 mesi), ossia nelle strutture previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/2022:

<p style="text-align: center;">OPERATORE SOCIOEDUCATIVO</p> <p style="text-align: center;">NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico; • diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; • diploma di dirigente di comunità; • diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile; • operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia; • vigilatrice di infanzia; • puericultrice; • diploma tecnico dei servizi socio sanitari; • Laurea in scienze dell'educazione o della formazione classe L19; • Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51; • Laurea in Sociologia L40 – LM-88; • LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi; • LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; • LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
---	--

2) TITOLI PER L'ACCESSO AL RUOLO DI COORDINATORE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Quadro di sintesi dei titoli per l'accesso a Coordinatore nei servizi per la prima infanzia (0-3):

<p style="text-align: center;">COORDINATORE</p> <p style="text-align: center;">NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA</p>	<p>Diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi; • LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; • LM-85 scienze pedagogiche o LM-93 teorie delle metodologie dell'e-learning e della media education; • L19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche; <p>Oppure possedere un'esperienza in servizio di almeno 5 anni ed essere in possesso di diploma attinente per il ruolo di operatore socioeducativo (D.G.R. 9 marzo 2020 - n. XI/2929).</p> <p>Nel caso in cui l'asilo nido sia integrato alla scuola dell'infanzia o faccia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione è possibile prevedere un solo coordinatore per asilo nido e scuola infanzia (in tal caso il titolo abilitante deve essere quello previsto per il coordinamento di scuola dell'Infanzia [vedi paragrafo 4]).</p>
---	---

Nel merito dell'esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna) e deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

3) TITOLI PER L'ACCESSO AL RUOLO DI DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA.

Normativa statale

riferimento: Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria - Indirizzo scuola dell'Infanzia;
- Diploma Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II° grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002. Gli ultimi titoli validi sono stati rilasciati entro l'a.s. 2001-2002, in quanto gli Istituti e le Scuole magistrali sono cessati completamente dall'anno scolastico successivo (dall'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attuato con D.I. 17 marzo 1997).
- Connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di **“Tecnico dei servizi sociali”**, già Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata dal 1988/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell'Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002.
- Diploma quadriennale di Istituto Magistrale purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002.
- Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, conseguito nell'ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell'Istituto Magistrale, avviata nel 1992-1993 (C.M. n. 27/91), purché conseguito entro il l'anno scolastico 2001-2002.

TITOLI NON VALIDI PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, MA AI QUALI SI PUÒ RICORRERE IN ASSENZA DI DOCENTI AVENTE TITOLO ^[1].

In questo settore vengono riportati i titoli che, pur sembrando affini ai compiti delle insegnanti di scuola dell'infanzia o primaria, sono destinati ad altri tipi di insegnamento o di professione.

A titolo di esempio:

- diploma di **Dirigente di comunità** (rilasciato al termine di un quinquennio ITAS);
- laurea in Pedagogia;
- laurea in Scienze dell'Educazione;
- laurea in Scienze della Formazione - Indirizzo Educatore professionale;
- laurea in Psicologia;
- ...

NOTA:

Nell'impossibilità di trovare un docente abilitato, la scuola (previa verifica documentata), può ricorrere a personale con titoli affini.

In questo caso sarà cura della scuola:

- a) mettere agli atti il verbale che attesti l'avvenuta ricerca di personale in possesso di titolo abilitante;
- b) stipulare un contratto a tempo determinato con la docente in possesso di titolo non riconosciuto valido, specificando che il contratto si risolverà nel momento in cui la scuola troverà personale avente titolo.

[1] Per l'a.s. 2022-2023 la legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 5, comma 3-quater, dispone che: “Per garantire il regolare svolgimento delle attività, nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.

4) TITOLI PER L'ACCESSO AL RUOLO DI COORDINATORE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Normativa statale

riferimento: **Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.**

art. 6.7 Per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea, munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata.

“Nelle scuole dell’infanzia il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente ...”.

La funzione del coordinatore può essere svolta contestualmente all’insegnamento purché la medesima non abbia un numero superiore a quattro sezioni, diversamente l’incarico di coordinamento viene svolto senza attività di insegnamento (CCNL Fism 2016-2018).

Quella del coordinatore è una figura inevitabilmente presente in ogni scuola (nelle mono sezioni può coincidere con la docente di sezione) poiché la presenza - e le funzioni - di un coordinatore delle attività educative e didattiche costituisce uno dei requisiti previsti per il funzionamento della scuola e non può essere quindi lasciata alla mera disponibilità personale (D.M. n. 267/2007).


riferimento: **Ministeriale 29 novembre 2007, n 267.**

Art. 1, c. 6 Con l'istanza di riconoscimento della parità il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

h) **l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.**

È auspicabile avvalersi di un coordinamento, che oltre al titolo di studio abbia al proprio merito un'adeguata pratica professionale, svolta nelle scuole per l'infanzia ovvero nei nidi dell'infanzia ovvero nella scuola primaria.

Giovanni Battista SERTORI
VICEPRESIDENTE FISM LOMBARDIA
AREA PEDAGOGICA DIDATTICA E RAPPORTI CON U.S.R.



**IL PRESIDENTE DELLA FISM
REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Giampiero REDABLI



Mario GAZZI
VICEPRESIDENTE FISM LOMBARDIA
AREA AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON R.L.

